

Ivrea 31 agosto 2011.

PREVIDENZA - Contributo INPS ex L. 335/95

Liberi professionisti - Obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata Insorgenza - Condizioni (art. 18 DL 98/2011 - conv. L. 111/2011) (Circolare INPS 22.7.2011 n. 99)

La circolare INPS n. 99/2011 ha analizzato l'obbligo di iscrizione e di contribuzione presso la Gestione separata, ex art. 2 co. 26, della L. 335/95, di cui all'art. 18 co. 12 del DL 98/2011 (conv. L. 111/2011; c.d. Manovra correttiva).

Pertanto sono soggetti all'obbligo, tutti coloro che:

- svolgono attività, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi Albi professionali (c.d. professionisti "senza Albo" e "senza Cassa");
- i professionisti che svolgono attività iscrivibili ad appositi Albi ma non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza, ovvero abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti (c.d. professionisti "con Albo" ma "senza Cassa" eventualmente già iscritti in altre gestioni).

Già in passato l'INPS si era espresso secondo cui:

i redditi professionali non assoggettati al contributo soggettivo presso le proprie Casse di categoria sono soggetti a contribuzione presso la Gestione separata;

in presenza del pagamento del solo contributo integrativo o di solidarietà, quindi non correlato all'erogazione di un trattamento pensionistico, il professionista resta soggetto all'obbligo contributivo nei confronti della suddetta Gestione.

Si riporta qui di seguito la tabella relativa alle aliquote contributive applicabili per l'anno 2011.

	NON ISCRITTI AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA NÈ PENSIONATI	ISCRITTI AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA O PENSIONATI
Aliquote previdenziali	26% fino al massimale della base imponibile pari a 93.622,00 euro	17% fino al massimale della base imponibile pari a 93.622,00 euro
Contributo assistenziale	0,72%	NO
Contribuzione totale	26,72% fino al massimale della base imponibile pari a 93.622,00 euro	17% fino al massimale della base imponibile pari a 93.622,00 euro

Dr. Stefano M. Perego
a cura del Centro Studi CSC